



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 782

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2008

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi di guerra e per servizio svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alla legge n. 6 marzo 2001, n. 64.

Parlamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto rilevanti disparità di trattamento tra cittadini invalidi.

Con la legge 7 febbraio 2006, n. 44 nonostante il fatto che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo del-

l'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi occorsi durante l'*iter* di approvazione, i predetti benefici, compresa l'estensione a tutti gli aventi titolo, sono stati limitati al 31 dicembre 2007.

Per giungere alla soluzione di questo problema, si riuscì ad ottenerne l'iscrizione nella legge finanziaria per il 2008, di uno specifico stanziamento di 17 milioni di euro, che aggiunto ai 7.746.853 euro previsti dalla legge n. 288 del 2002, consentì alla XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati, di concordare e varare in sede legislativa un testo per il quale era stato acquisito il parere tecnico del ministero competente.

Qualora la presente proposta non dovesse essere approvata al più presto, peraltro con decorrenza dei benefici dal 1° gennaio 2008, una gran parte degli aventi titolo all'assegno sostitutivo ne saranno privati, essendo tornati in vigore i criteri selettivi introdotti dalla legge n. 288 del 2002.

La XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati, nel corso della XV legislatura, aveva approvato in sede legislativa, un testo unificato (poi divenuto atto Senato n. 1940) risultante dall'unificazione di altre iniziative legislative di natura parlamentare (atti Camera n. 1558, 1766 e 1770), con la convinzione di attuare una definitiva ed organica riforma dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

L'*iter* del disegno di legge n. 1940 non è poi giunto a conclusione in Senato a causa della fine anticipata della legislatura, pendendo altresì non chiariti dubbi sulla effettività della copertura finanziaria.

Onorevoli Senatori, con il presente disegno di legge, si vuol dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi

titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali, delle ferie, del trattamento di fine rapporto e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende opportuno applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

Con il comma 1 dell'articolo 1, della presente proposta di legge, si riconosce ai grandi invalidi, come prima specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per l'anno 2008, dai livelli fissati dalla citata legge n. 288 del 2002 ad euro 950 mensili per tredici mensilità, a un livello corrispondente alla ripartizione per 2.000 ipotetici aventi titolo degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) di euro 24.700.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si propone l'adozione di un dispositivo che consenta il riutilizzo delle somme non spese in ciascun anno di applicazione della legge per migliorare l'importo dell'assegno sostitutivo di coloro che nell'anno medesimo ne hanno fatto domanda, ovviamente ponendo un limite.

Infatti va considerato che sia gli stanziamenti fissati a copertura della legge n. 288 del 2002 come quelli della successiva legge a validità temporanea n. 44 del 2006, sono stati, anno dopo anno, utilizzati al 50 per cento, in quanto a fronte di potenziali aventi

titolo (2000 unità secondo il Ministero dell'economia e delle finanze), hanno inoltrato domanda soltanto 605 persone per l'anno 2003, 938 per l'anno 2004, 1.090 per l'anno 2005, 1.123 per l'anno 2006, 1.135 per l'anno 2007.

Ne è conseguito che agli atti del Ministero dell'economia e delle finanze risulterebbero, salvo verifica, le seguenti somme non spese nei rispettivi anni di applicazione delle leggi 288 del 2002 e n. 44 del 2006:

a) anno 2003: stanziamento 7.746.853,00 – somma non spesa euro 3.528.612,00;

b) anno 2004: stanziamento 7.746.853,00 – somma non spesa 0;

c) anno 2005: stanziamento 17.746.853,00 – somma non spesa 7.482.082,00;

d) anno 2006: stanziamento 21.595.000,00 – somma non spesa 10.075.991,19;

e) anno 2007: stanziamento 21.595.000,00 – somma non spesa 10.572.616,79.

Né sia di cattivo gusto sottolineare l'ovietà, cioè che già di per sé l'età generalmente avanzata dei grandi invalidi di guerra fa registrare, ogni anno, purtroppo, una contrazione del numero degli aventi diritto.

Appare necessario, con riferimento a quanto si propone con il comma 3 dell'articolo 1 evidenziare che il dispositivo in parola trae origine dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 288 del 2002, con il quale è riconosciuta al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adeguare l'assegno in parola ridistribuendo le risorse non spese.

Con il comma 5 dell'articolo 1 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico già riconosciuto a tutte le voci componenti la pensionistica di guerra dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, così da assicurare la rivalutazione dell'ammontare

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mensile dell’assegno sostitutivo, a fronte degli aumenti dei costi della vita e contributivi.

L’articolo 2 fissa l’ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 24.700.000 euro, copertura che, alla stregua delle messe, dovrebbe risultare sufficiente per gli interventi economici previsti.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione del presente disegno di

legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all’assistenza di un accompagnatore e offrire uno strumento normativo in grado di ricreare fiducia e serenità all’interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)*

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile. Analogi benefici spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. Per l'anno 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984 n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata ta-

bella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, per gli anni 2008, 2009 e 2010, è fissata in misura ridotta del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo.

3. Alla data del 1° dicembre di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, accertata nell'ambito dello stanziamento annuale previsto a copertura della presente legge la sussistenza di disponibilità finanziarie oltre a quelle impegnate per l'erogazione dell'assegno sostitutivo a quei grandi invalidi aventi titolo che ne hanno fatto richiesta, con proprio decreto provvede alla redistribuzione di dette risorse in favore degli stessi mediante la determinazione e la liquidazione, quest'ultima da effettuarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo, di un assegno supplementivo *una tantum* di misura tale da ragguagliare l'importo dell'assegno stesso, di cui al comma 2, al livello più elevato possibile e comunque non superiore ad euro 1.700 mensili per tredici mensilità per gli ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e per i grandi invalidi insigniti di medaglia d'oro al valor militare ed euro 850 mensili per tredici mensilità per gli ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

4. L'assegno *una tantum* di cui al comma 3 spetta ai grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E ed ai grandi invalidi insigniti di medaglia d'oro al valor militare ed in misura ridotta del 50 per cento ai grandi invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

5. Alla misura dell’assegno sostitutivo di cui al comma 2 si applica, a decorrere dal 1º gennaio 2009, l’adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, come modificata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

6. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, con effetto economico a partire dal primo giorno del mese successivo, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 24.700.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:

a) quanto a euro 7.746.853 per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

b) quanto a euro 16.953.147 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per l’anno 2008 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2009 e 2010.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrate.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.